

XVIII legislatura

A.S. 920:

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

Novembre 2018

n. 49



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 920: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"». NL49, novembre 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Istituzione del Nucleo della Concretezza</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure per il contrasto all'assenteismo</i>).....	6
Articolo 3 (<i>Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione</i>)	9
Articolo 4 (<i>Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione</i>)	11
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di buoni pasto</i>).....	14
Articolo 6 (<i>Disposizioni finali e clausola di salvaguardia</i>)	15

Articolo 1 ***(Istituzione del Nucleo della Concretezza)***

L'articolo istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un "Nucleo della concretezza", preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 1 dispone, mediante l'aggiunta dell'articolo 60-*bis* al T.U.P.I., l'istituzione del Nucleo della concretezza, facendo salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, attribuendogli il compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, appositamente predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo il comma 2, il Piano contiene: a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; b) le azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive; c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo nei confronti delle regioni, degli enti locali e dei loro enti strumentali.

Il comma 3 del nuovo articolo disciplina siffatta attività del Nucleo, la quale si concreta in sopralluoghi e visite (in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica). L'intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della "efficienza, efficacia ed economicità". Il Nucleo può proporre misure correttive. Per le amministrazioni ed enti statali, può altresì proporre un termine di esecuzione, coerente con le indicazioni del Piano.

Il comma 4 del nuovo articolo 'procedimentalizza' l'attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni, sopra esposta. Prevede, in particolare, la redazione di un verbale per ogni sopralluogo e visita del Nucleo presso una pubblica amministrazione. È stabilito che il verbale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti. Così come riporta le eventuali misure correttive prospettate, con il loro termine di attuazione. Il verbale è sottoscritto dal "rappresentante" (o suo delegato) dell'amministrazione coinvolta.

Il comma 5 dell'articolo stabilisce che, se i sopralluoghi siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi "anche" al prefetto competente. L'obbligo di trasmissione parrebbe pertanto stabilito in capo al Nucleo.

Il comma 6 prevede una tempestiva comunicazione al Nucleo da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all'avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.

Il comma 7 dispone che l'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale. Ad essa consegue inoltre l'inserimento della pubblica amministrazione in un elenco delle inadempienti, pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Il medesimo Dipartimento trasmette al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti, una relazione annuale sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite effettuate. In questa relazione (da trasmettere entro il 30 giugno) i casi di mancato adeguamento ricevono apposita evidenziazione.

L'aggiunta dell'articolo 60-*ter* reca invece le norme a disciplina della collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo. Il prefetto può segnalare - si prevede - al Nucleo - eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.

L'aggiunta dell'articolo 60-*quater* infine la disciplina della dotazione di personale del Nucleo della concretezza. In particolare, il comma 1 prevede che il Nucleo si avvalga di 53 unità di personale. Tra queste figurano 1 dirigente di livello generale e 2 dirigenti di livello non generale. È previsto un duplice canale di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso. In particolare: 30 unità sono da reclutarsi mediante concorso per titoli ed esami, secondo la ordinaria procedura delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (regolata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Di queste unità, 20 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria A; 10 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria B. Le restanti 23 unità - incluse dunque le tre unità con qualifica dirigenziale - sono individuate "anche" tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche. La parola "anche" indurrebbe a ritenere che non sia precluso per tali unità il ricorso a reclutamento concorsuale. Per i tre dirigenti, non si applicano i limiti previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale (limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti, per la prima fascia; del 10 per cento, per la seconda fascia, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001). Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato presso il Nucleo, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime amministrazioni. Il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche che non siano i Ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale spettante, tuttavia gli oneri sono ripartiti tra Presidenza del Consiglio ed amministrazione di appartenenza, previa loro intesa. Questo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999.

È stabilito, al comma 2, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni indicati pari a euro 4.153.160 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT ribadisce che l'articolo, rubricato "Istituzione del Nucleo della Concretezza", prevede l'inserimento di ulteriori articoli dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In proposito, evidenzia, in primo luogo, che viene istituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita struttura denominata "Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa" (*Nucleo della Concretezza*) che opererà in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica. Come specificato nelle premesse alla relazione illustrativa, l'attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infatti, l'attività dell'Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell'effettuazione di controlli sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari e sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

In altri termini - sottolinea la RT - l'Ispettorato rileva l'esistenza di una violazione o di un'irregolarità, senza individuare il rimedio.

Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, dà supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell'individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell'elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.

Proprio per questi motivi non vi è sovrapposizione tra le due strutture con conseguente duplicazione di funzioni.

Viene precisato, inoltre, che l'attività del Nucleo della Concretezza verrà esercitata ferme restando le competenze dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione (oltre che del citato Ispettorato).

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a predisporre un "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" in cui saranno individuate le azioni che consentiranno al Nucleo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di indicare le eventuali misure correttive.

Evidenzia poi che il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni è approvato, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dal punto di vista organizzativo, il Nucleo sarà composto da cinquantatré unità di personale: 23 unità - tra cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale — individuate tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 e 56, settimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957; n. 3; e 30 unità da reclutare con concorso pubblico.

Sul punto, dal punto di vista finanziario, evidenzia che le diverse modalità di individuazione del contingente di personale del Nucleo determinano oneri differenti.

In particolare, per le 23 unità di personale già appartenente alle pubbliche amministrazioni, gli oneri da sostenere sono previsti dall'articolo 9, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 303/1999, secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri, chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Invece, l'onere del personale diverso da quello del comparto Ministeri riguarda sia il trattamento economico accessorio sia quello fondamentale, e in sostanza corrisponde agli oneri per le nuove assunzioni come per il secondo contingente.

Considerato che non appare possibile determinare preventivamente se il primo contingente (id est: le ventitré unità) sarà composto da personale appartenente all'uno (Ministeri) o all'altro (diverso dai Ministeri) comparto di contrattazione collettiva, gli

oneri sono stati quantificati, in un'ottica prudentiale, simulando che al predetto contingente di personale venga riconosciuto il trattamento retributivo medio della categoria A del compatto PCM,

Pertanto, le risorse da utilizzare per le finalità in esame sono quantificate in euro 3.775.600,00 annui a decorrere dall'anno 2019 come da tabella.

A tali importi vanno aggiunte le spese di funzionamento determinate, a decorrere dall'anno 2019, in misura pari al 10% del medesimo costo.

Le spese totali ammontano quindi ad euro 4.153.160,00 a decorrere dall'anno 2019.

	Unità	Onere unitario	Oneri personale a regime
Dirigente di livello generale	1	221.000	221.000
Dirigente di livello non generale	2	135.000	270.000
Personale Categoria A (comandi)*	20	73.640	1.472.800
Personale Categoria A (nuove assunzioni)	20	63.600	1.272.000
Personale Categoria B (nuove assunzioni)	10	53.980	539.800.000
TOTALE SPESE DI PERSONALE	53		3.775.600.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO			377.560
TOTALE COMPLESSIVO			4.153.160

*onere medio della categoria A

La RT conclude sottolineando che ai predetti oneri, si provvederà mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre formulare alcune osservazioni, anche alla luce delle specifiche prescrizioni e indicazioni metodologiche previsti dall'articolo 17 commi 3 e 7 della legge di contabilità, in materia di quantificazione delle norme in materia di amministrazioni e pubblico impiego.

Si rileva che la RT non fornisce indicazioni sui parametri e criteri adottati per la stima delle spese di funzionamento del nuovo organismo, né indicazioni in merito ai fabbisogni di spazi per gli uffici e dotazioni strumentali. Tra l'altro, il Nucleo dovrà effettuare sopralluoghi e visite per cui andranno preventivati i relativi oneri di missione.

Considerato inoltre che i sopralluoghi e visite avverranno in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica, andrebbero valutati i fabbisogni aggiuntivi per il funzionamento di tale organismo già esistente, di cui non è stimato l'impatto sull'attività e tantomeno quantificato l'onere aggiuntivo, né tantomeno certificata la neutralità finanziaria delle nuove attività "delegate" dal Nucleo.

Su tali questioni, appare necessaria la richiesta di delucidazioni.

Quanto all'inserimento dell'articolo 60-*ter*, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla possibilità che in presenza di segnalazioni di irregolarità nell'azione amministrativa da parte di enti locali pervenute da parte del Prefetto competente per territorio, alle visite ispettive attivate dal Nucleo partecipi anche personale degli uffici territoriali di governo, per cui andrebbero fornite rassicurazioni in ordine alla possibilità che tali partecipazioni possano attivarsi senza un aggravio di oneri per l'Amministrazione dell'Interno (risorse per missioni, trasferte etc. etc.).

Infine, circa l'articolo 60-*quater*, comma 1, lettera a), relativamente al contingente di n. 23 unità di cui n. 3 di qualifica dirigenziale (n. 1 di I fascia e n. 2 di seconda) che verranno collocate in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, valutata la prudenzialità dell'ipotesi ivi formulata, per cui la totalità del contingente sia estraneo al comparto Ministeri e inquadrato nella categoria A e dirigenziale della PCM, la prospettazione degli oneri unitari annui lordi è rappresentata in termini omnicomprensivi, senza distinzione tra il trattamento fondamentale e quello propriamente accessorio, né alcuna indicazione è evidenziata in merito al trattamento economico di posizione, fissa e variabile, tipico dei dirigenti¹.

Occorre poi rilevare che l'onere unitario per il personale reclutato con apposito concorso di cui al comma 1, lettera b), è previsto in misura sensibilmente più bassa di quello previsto per le unità in posizione di distacco.

Ad ogni modo, tali quantificazioni andrebbero integrate con l'acquisizione anche dei prospetti di computo degli effetti indotti, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S².

Inoltre, va evidenziato che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità prescrive che per le disposizioni legislative di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi al quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

¹ Sul punto, dalla ricognizione dei dati del Conto Annuale aggiornato al 2016 - e dunque senza gli incrementi contrattuali disposti per il triennio 2016/20198 con le risorse stanziato nelle leggi di bilancio 2017 e 2018, la retribuzione media del dirigente di I fascia della Presidenza del consiglio ammonta a 185.583 euro annui lordi (lordo amministrazione, dunque comprensive dell'aliquota del 24,2% a carico del datore), di cui 64.419 euro di trattamento stipendiale ed un totale di 119.164 euro di indennità e componenti retributive accessorie (indennità varie e altre accessorie). Nel contempo, l'analogo trattamento economico complessivo medio dei Dirigenti di II fascia è indicato pari a 97.373 euro lordi annui, di cui 47.326 euro annui di trattamento fondamentale e 50.047 euro annui di indennità e componenti retributive accessorie (indennità varie e altre accessorie). Per contro, le retribuzioni annue indicate per personale inquadrato nelle categorie A e B è rispettivamente pari a 53.576 euro e 43.200 euro annui lordi, di cui 30.660 euro e 24.061 euro di trattamento fondamentale e 23.000 euro circa e 19.138 euro di componenti indennitarie e retributive accessorie (straordinario; indennità varie e altre accessorie). Ai valori su indicati va tuttavia aggiunta anche la quota contributiva posta a carico dei lavoratori pari a circa il 8,8% della retribuzione. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2016, tavole della PCM, sul sito *internet* del dipartimento.

² MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., "Relazione tecnica – adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17", Circolare n. 32 del 2010, pagina 7.

Per i profili di copertura, va in primo luogo osservato che la norma non prevede che simultaneamente alla attivazione del comando o fuori ruolo debba prevedersi il "congelamento" di un numero di posizioni, equivalente sotto il profilo finanziario, "organico" presso l'amministrazione di appartenenza, appare assai concreto il rischio che presso le Amministrazioni interessate dai collocamenti fuori ruolo possano poi prodursi fabbisogni aggiuntivi di personale per i compiti loro istituzionalmente assegnati, che andrebbero prima o poi compensati con nuovi reclutamenti ed il sostenimento dei relativi oneri.

La RT non si sofferma poi sui possibili oneri derivanti dalla necessità di svolgere nuove procedure di reclutamento che dovrebbero essere almeno due considerato che una parte di personale viene inquadrata in categoria A e un'altra parte in categoria B.

In relazione al comma 2 dell'articolo, circa la copertura finanziaria ivi indicata, andrebbe solo confermato che la dotazione dei fondi speciali di parte corrente prevista per il triennio 2018/2020, relativamente all'accantonamento previsto per il 2019 e a decorrere riconducibile al Ministero dell'economia e delle finanze presenti le necessarie disponibilità.

La previsione del nuovo e maggiore onere e la relativa copertura previsti dall'articolo in esame dovrebbero inoltre essere accompagnati dal prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto stimati sui saldi di finanza pubblica, come espressamente stabilito dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità.

Articolo 2 ***(Misure per il contrasto all'assenteismo)***

Il comma 1 prevede l'introduzione di nuovi sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza in sostituzione di quelli di rilevazione automatica delle presenze attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione: il personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni); i dipendenti titolari di un rapporto agile (rapporto di lavoro subordinato che, secondo la definizione di cui all'articolo 18 della L. 22 maggio 2017, n. 81, si svolge senza precisi vincoli di orario o di luogo, con svolgimento della prestazione in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa).

Il comma 2 specifica che i dirigenti adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

Il comma 3 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica per l'attuazione delle misure dei precedenti commi 1 e 2 e specifica che le pubbliche amministrazioni tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze devono avvalersi, ai fini dell'attuazione, dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA" del suddetto Dicastero. Il ricorso a quest'ultimo sistema è facoltativo per le altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 4 prevede che, con un distinto regolamento, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative per il personale docente ed educativo. Il comma 5 stabilisce che per l'attuazione degli interventi è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria, ivi prevedendosi che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT ribadisce che il dispositivo reca "Misure per il contrasto all'assenteismo", prevedendo, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, introducano sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Resta escluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. 165/2001, quello con qualifica dirigenziale e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".

Evidenzia che le modalità attuative della disposizione saranno contenute in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati biometrici; sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Si prevede che le amministrazioni che, per espressa previsione normativa, sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze provvederanno all'attuazione delle citate misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA" del predetto Ministero. Le altre amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, all'attuazione delle stesse misure avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal predetto sistema "NoiPA" ovvero secondo le modalità previste dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Precisa, infine, che per quanto concerne il personale docente ed educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si è ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento attuativo, adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.

400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'articolo 9, par, 2, Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo n. 196 del 2003, in considerazione della peculiarità della disciplina giuridica applicabile a detto personale.

Per l'attuazione degli interventi relativi ai sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza (comma 1), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

A tali oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti ai commi 1 e 2, premesso che le norme ivi indicate prevedono l'introduzione generalizzata di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, esclusi soltanto quelli di diritto pubblico e i dirigenti, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze, andrebbe innanzitutto fornita una stima del numero di apparecchi da acquistare, il relativo costo unitario e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali destinate a regime per il funzionamento dei sistemi suddetti (vigilanza, manutenzione delle installazioni etc.etc.).

Per i profili di copertura, si rileva poi una possibile contraddizione nell'impianto generale dell'articolo che al comma 3 impone alle amministrazioni di provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi dei servizi di rilevazione forniti dal sistema "NoiPA" ma poi al comma 5 prevede un fondo di 35 milioni di euro per il solo 2019. Potrebbe valutarsi a tale proposito una riformulazione per cui la prevista installazione dei sistemi di rilevazione biometrica e di videosorveglianza avverrà nei limiti delle risorse disponibili sul fondo previsto dal comma 5.

In ogni caso, relativamente al comma 3, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che in presenza di tali clausole la RT dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, che sono utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni attraverso la loro riprogrammazione.

Si evidenzia che la RT non fornisce alcuna spiegazione sull'adeguatezza e idoneità del sistema "NoiPA" che sembrerebbe rivestire un'importanza centrale per assicurare i prescritti servizi di rilevazione biometrica dell'identità e di videosorveglianza ad invarianza d'oneri.

Si rileva tra l'altro che la RT afferma che le amministrazioni che non utilizzano i servizi di pagamento messi a disposizione dal Ministero dell'economia, oltre a utilizzare il sistema "NoiPA" potranno fare ricorso alle convenzioni CONSIP (di cui all'articolo 58 della legge 388/2000), tuttavia tale ricorso presuppone la presenza nei relativi bilanci delle necessarie risorse per fare fronte agli acquisti.

Con riferimento ai possibili oneri per le amministrazioni diverse da quelle centrali, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che le leggi e i provvedimenti che comportino nuovi oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Sul comma 5, dal momento che ivi si provvede alla costituzione di un Fondo da ripartire ai fini della introduzione dei servizi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1 presso gli uffici, con una dotazione di 35 milioni di euro per il solo 2019, la cui attivazione è prevista previa ricognizione dei fabbisogni delle PA, andrebbero richiesti gli elementi documentativi idonei a fornire dimostrazione del grado di congruità delle risorse stanziare, a fronte dei fabbisogni ipotizzabili per il complesso delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attivazione dei dispositivi biometrici presso gli uffici, fornendo gli elementi considerati nella stima dell'onere unitario delle installazioni.

Per i profili di copertura dei relativi oneri indicati al comma 6, andrebbe solo confermato che la dotazione dei fondi speciali di parte capitale prevista per il triennio 2018/2020, relativamente all'accantonamento previsto per il 2019 riconducibile al Ministero dell'economia e delle finanze, presenti le necessarie disponibilità.

Ad ogni modo, la previsione del nuovo e maggiore onere e la relativa copertura previsti dall'articolo in esame dovrebbero inoltre essere accompagnati dal prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto stimati sui saldi di finanza pubblica, come espressamente stabilito dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità.

Articolo 3

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

Il comma 1 restringe l'ambito di applicazione della norma sul limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni). La disposizione attuale - di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - prevede che il suddetto ammontare non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La norma esclude dal citato limite: gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in

regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Si esplicita che l'esclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato D.Lgs. n. 75

Il comma 2 afferma che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

La RT ribadisce che la norma reca disposizioni in materia di "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione" e interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.

Attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016.

Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23; comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a

condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

La RT certifica pertanto che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni.

Al riguardo, nel presupposto che le esclusioni indicate dalla norma risultino dotate di copertura, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le nuove assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni autorizzatorie, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)

L'articolo conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore.

Il comma 2 prevede le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di gestione e attività ispettiva.

Il comma 3 dispone che le assunzioni sono autorizzate con le procedure vigenti, ovvero previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Il secondo periodo del comma consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la norma vigente.

Il comma 4 consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione summenzionata ed alle norme sulla mobilità (volontaria o "per ricollocazione" del personale collocato in disponibilità) a:

l'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno (lettera a)); l'avvio di procedure concorsuali (lettera b)), nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a) - per le procedure concorsuali suddette.

Il comma 5 stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 devono comunicare, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire alle stesse di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.

Il comma 6 prevede che le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del comma 4 possono essere espletate con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure di cui al presente comma sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti banditi, con le modalità indicate nel decreto previsto dal primo periodo.

Il comma 7 dispone che nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

La RT ribadisce che il dispositivo reca "*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*", prevedendo al comma 1 che, a decorrere dall'anno 2019, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al perse/late di ruolo cessato nell'anno precedente.

Inoltre, al comma 3 viene consentito, a decorrere dall'anno 2019 il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. Si evidenzia che, al comma 6, ultimo periodo, viene precisato che le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali saranno utilizzate esclusivamente per i posti banditi.

La RT conclude affermando che la disposizione non produce effetti finanziari ma ha esclusivamente effetti di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi amministrativi.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame si iscrivono appieno nell'ambito dei soli effetti già contemplati

nei tendenziali di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si ricorda che l'articolo 6, comma 3, del TUPI, stabilisce che, in sede di definizione del piano dei fabbisogni, ciascuna amministrazione è tenuta ad indicare nei piani la consistenza della dotazione organica e, soprattutto, la sua rimodulazione in base ai fabbisogni organici triennali programmati³ nell'ambito del potenziale limite finanziario "massimo", garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando il principio che la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali consentite a legislazione vigente.

Con riferimento all'indicazione di ambiti prioritari nei reclutamenti ai sensi delle lettere a)-d) del comma 2, andrebbe solo confermata la possibilità di rimodulazione delle dotazioni organiche nei termini idonei a consentire l'assunzione di tali professionalità.

Per i profili di quantificazione degli effetti d'impatto della norma, sarebbero utili elementi da cui sia possibile trarre indicazioni, per distinti comparti di contrattazione del pubblico impiego, in merito alle previste risorse che si renderanno disponibili per i nuovi reclutamenti in parola, nelle annualità del triennio 2019/2021, fornendosi una stima delle cessazioni attese per i medesimi comparti nel triennio 2018/2020.

Nel contempo, sembrerebbe necessaria la richiesta di indicazioni in merito ai prevedibili effetti derivanti dall'inquadramento contrattuale delle professionalità indicate al comma 2, lettere a)-d), che la norma indica per l'appunto come "prioritarie" rispetto alla generalità dei nuovi reclutamenti previsti dal 2019, e alla rimodulazione delle piante organiche che, giocoforza, le amministrazioni dovranno disporre semper in sede di pianificazione triennale dei fabbisogni.

In riferimento al comma 3, secondo periodo, circa la possibilità dal 2019 per le Amministrazioni di disporre, nell'ambito della quantificazione del proprio budget assunzionale, del cumulo delle risorse relative alle economie già maturate in seguito alle cessazioni registrate negli ultimi cinque anni, va evidenziato che tale previsione determina il definitivo superamento della norma analoga di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 90/2014, che prevedeva invece tale possibilità ma limitata ai soli ultimi tre anni.

Ciò evidentemente, determina il prolungamento del periodo di computo delle risorse, che consente il recupero di facoltà assunzionali senza la produzione di economie. A tale proposito, andrebbe assicurato che da tale possibile prolungamento non derivino alterazioni rispetto ai saldi tendenziali già scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe appurato se la disposizione per la sua formulazione si possa prestare ad un'interpretazione a carattere retroattivo consentendo nel 2019 di recuperare le

³ Da evidenziare che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del T.U.P.I. il piano triennale dei fabbisogni deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Qualora nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni organici siano individuate anche eccedenze di personale, debba applicarsi la normativa sulla mobilità di cui all'articolo 33 del testo unico.

economie dal 2014, ciò che invece non sarebbe possibile in virtù della normativa vigente che nel 2019 permetterebbe di recuperare le economie solo fino al 2016. Tale interpretazione non sarebbe compatibile con gli effetti ormai prodotti dai rendiconti dei bilanci 2014 e 2015 in cui potrebbero essere state acquisite economie. Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che l'elevamento dal triennio al quinquennio riguarda le economie che si producono a partire dall'esercizio di entrata in vigore della legge.

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di buoni pasto)***

Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d'acquisto in attuazione delle convenzioni Consip di buoni pasto - edizione 7 e di buoni pasto elettronici - edizione 1 per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip, richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 autorizza Consip a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione attraverso l'escussione della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. A tal fine, Consip S.p.A. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Nel caso in cui le somme recuperate fossero inferiori all'importo complessivo dei crediti delle amministrazioni aderenti, Consip S.p.A. provvede a versare tali somme alle amministrazioni in proporzione all'entità dei crediti vantati. Le singole amministrazioni attivano ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto e dell'eventuale maggior danno.

Il comma 3 per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo avviene, previa ricognizione dei fabbisogni, con DPCM in relazione alle esigenze presentate.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 e pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il fondo di 3 milioni di euro è da ripartire tra le amministrazioni che non dispongono di risorse proprie per l'acquisto di buoni pasto sostitutivi da rifornire ai dipendenti. Secondo la RT il fondo è stato commisurato ad una stima effettuata sul valore di buoni pasto non utilizzati dai dipendenti in quanto non spendibile, per i quali dovrà provvedersi al tempestivo rimborso. A tal fine, si è preso in considerazione il valore dei buoni ordinati dalle amministrazioni a partire dal mese di aprile 2018: tale importo è pari a circa 20 milioni di euro. Il valore delle cauzioni, che saranno escusse e che costituiscono un sicuro recupero da ridistribuire tra tutti gli enti danneggiati in proporzione al proprio credito, ammonta a circa 17 milioni di euro (12 milioni per BP-7 e 5 milioni per BPE). Pertanto, per la RT considerato il recupero della cauzione per inadempimento, in attesa delle successive ulteriori azioni che potranno portare le amministrazioni a recuperare il danno complessivo ricevuto, lo stanziamento previsto risulta sufficiente.

Al riguardo, andrebbe confermato che Consip possa con certezza escutere le cauzioni e riversarle nel corrente esercizio alle amministrazioni onde evitare effetti di maggior fabbisogno per le amministrazioni che devono sostituire i buoni pasto.

Per quanto riguarda le azioni legali per il recupero degli ulteriori crediti non soddisfatti, andrebbe assicurato che le amministrazioni interessate siano in grado di attivarle utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse a valere sul fondo speciale di parte corrente con riferimento all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 ***(Disposizioni finali e clausola di salvaguardia)***

Il comma 1 evidenzia che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

Il comma 2 afferma che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il comma 4 afferma che ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

Il comma 5 afferma che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative.

La RT ribadisce che l'articolo reca, al comma 1, la qualificazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 come di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e, pertanto, costituiscono principi generali dell'ordinamento:

Al comma 2, viene precisato che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernenti la materia dell'ordinamento civile, sono espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai Sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Viceversa, il comma 3 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al comma 4, ribadisce che si prevede che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano, nel rispetto del sistema costituzionale, i propri ordinamenti ai principi contenuti nella presente legge.

Viene, inoltre, previsto (comma 5) che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2018 [Nota di lettura n. 39](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (**Atto del Governo n. 42**)
- " [Nota di lettura n. 40](#)
Trattamento dei buoni-corrispettivo (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 41](#)
Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 43**)
- Ott 2018 [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 - **Doc. LVII, n. 1-bis**
- " [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 840: "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"
- [Nota breve n. 2](#)
Documento programmatico di bilancio 2019
- " [Nota di lettura n. 42](#)
Enti pensionistici aziendali o professionali (**Atto del Governo n. 47**)
- " [Nota di lettura n. 44](#)
Attuazione direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (**Atto del Governo n. 49**)
- " [Nota di lettura n. 45](#)
A.S. 822: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"
- Nov 2018 [Nota di lettura n. 46](#)
A.S. 886: "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"
- " [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 909: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)
A.C. 1334 - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Nota breve n. 3](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>